



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. 0003405
del 22/03/2017 ore 12:49:18
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: dt

Roma, 22 MAR. 2017

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Macerata e Camerino
Piazza della Libertà, 23
62100 MACERATA**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 50/2017_Albo gestori crisi da sovraindebitamento

Lo scorso 14 febbraio è giunto un quesito da parte di un Vostro iscritto (si veda l'allegato) con il quale si domanda se l'iscrizione nella sezione A dell'Albo ed il possesso di laurea triennale siano requisiti sufficienti ai fini dell'iscrizione nell'Elenco dei gestori della crisi tenuto presso l'Organismo di composizione dell'Ordine.

A tal proposito si osserva che, come più volte messo in luce da questo Consiglio Nazionale¹, il Tar Lazio con sentenza n. 12457 del 4 novembre 2015 ha dichiarato l'annullamento del D.M. n. 202/2014 nella parte in cui esclude che possano essere iscritti negli Elenchi degli organismi di composizione i ragionieri commercialisti iscritti nella sezione A dell'Albo.

L'annullamento del D.M. n. 202/2014 *in parte qua* comporta conseguentemente l'annullamento di ogni altro atto presupposto, successivo o comunque connesso che si fondi sulle stesse logiche. Ne deriva, allora, che il ragioniere commercialista che risulti iscritto nella sezione A dell'Albo può richiedere l'iscrizione nell'Elenco dell'Organismo di composizione istituito all'interno dell'Ordine medesimo anche senza essere in possesso di laurea magistrale o di titolo di studio equipollente in materie economiche o giuridiche previsti dall'art. 4, comma 5, del citato D.M. n. 202/2014. Con riferimento specifico al quesito in esame, dunque, al fine della iscrizione nel suddetto Elenco è sufficiente l'iscrizione nella sezione A dell'Albo (non è richiesta nemmeno la laurea triennale).

Altrettanto non può dirsi per colui che in possesso della laurea triennale risulti, invece, iscritto nella sezione B dell'Albo.

¹ Si veda l'informativa del Consiglio Nazionale n. 91 del 2015.

Diversamente dall'iscritto in sezione A, l'iscritto nella sezione B potrebbe iscriversi nell'Elenco dei gestori se in possesso della laurea magistrale (si pensi al caso dell'iscritto nella sezione B che abbia completato il percorso di studio conseguendo la laurea specialistica ma non abbia ancora sostenuto l'esame di Stato, previsto per l'iscrizione nella sezione A dall'art. 36, comma 1, lett. b) del d.lgs. n. 139/2005) e se abbia comunque portato a termine il corso di formazione di 40 ore previsto per i professionisti.

Va, infatti precisato che ai fini dell'iscrizione degli Organismi nel registro tenuto presso il Ministero, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del D.M. 202/2014, il responsabile del registro deve verificare la qualificazione professionale dei gestori della crisi iscritti negli elenchi di cui alla sezione A (a cui accedono gli organismi costituiti dagli Ordini professionali) e alla sezione B. La verifica di detto requisito comporta per espressa previsione della fonte regolamentare che il responsabile:

- i) accerti il possesso della laurea magistrale, o di un titolo di studio equipollente, in materie giuridiche od economiche;
- ii) accerti il possesso di specifica formazione acquisita secondo le modalità indicate nel comma 5 e nel comma 6.

Sembra pertanto sostenibile che le due condizioni vadano soddisfatte congiuntamente, ancorchè con le specificità previste per gli iscritti agli ordini professionali e declinate nel comma 6 della norma (ipotesi di equipollenza ovvero di esenzione, previa disposizione dell'ordinamento professionale delle categorie interessate in tal senso).

Logicamente, restano in vigore le previsioni di cui all'art. 19 del D.M. n. 202/2014 relativo alla disciplina transitoria, per i professionisti iscritti all'Albo professionale che documentino la nomina in almeno quattro procedure tra quelle indicate². Per i tre anni successivi all'entrata in vigore del presente decreto questi professionisti sono esentati dall'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4, commi 5, lett. d) e 6, primo periodo.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione



² Si veda il PO 368/2016 pubblicato sul sito www.commercialisti.it nella sezione Servizi agli Ordini ed agli iscritti/Pronto Ordini.

Protocollo 2035 del 14/02/2017 14:37

Entrata PEC Istituzionale

Creata: ieri 12:52

ID: 282167

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

Da: Studio Roberto Bellezze <studio@pec.robortobellezze.it>

A: consiglio.nazionale@pec.commercialisti.it, RELAZIONI ISTITUZIONALI E COORDINAMENTO ORDINI TERRITORIALI

Allegato principale: image001.gif

Oggetto: Albo gestori crisi da sovraindebitamento

Buongiorno,

si chiede cortesemente sapere se ai fini dell'iscrizione all'albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento il possesso del diploma di laurea triennale e l'iscrizione all'ordine dei dottori commercialisti sez. A, è da ritenersi titolo equipollente sufficiente per l'iscrizione allo stesso.

Cordiali saluti.

Roberto Bellezze

Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
50/2017
14/2/2017